Nota esplicativa al D.P.R. 328/2001 ed alla Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014

Istituzione della sezione A e della sezione B

Il D.P.R. 328/2001 è andato a modificare la disciplina degli ordinamenti di talune professioni, tra le quali anche quella di assistente sociale ed ha istituito due <u>sezioni</u> differenziate per i vari ordinamenti professionali, direttamente collegate ai due diversi livelli di laurea conseguibili con il nuovo ordinamento accademico.

Pertanto si iscriveranno, previo superamento dell'esame di Stato, alla:

- 1. sezione "B", coloro che saranno in possesso della laurea triennale in Scienze del servizio sociale";
- **2. sezione "A"**, coloro che saranno in possesso della *laurea specialistica/magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali*.

Lo stesso D.P.R. 328/2001 ha previsto che, attraverso le norme transitorie, possano iscriversi alla sezione A anche coloro che abbiano conseguito la laurea sperimentale in Servizio sociale e coloro che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del Decreto - quindi il 1 settembre 2001 - per almeno cinque anni, anche non continuativi, le funzioni dirigenziali ricomprese nell'art. 21, comma 1.

Una specifica nota interpretativa del consiglio nazionale, ha ritenuto necessario interpretare il significato di "funzioni dirigenziali", che si riferiscono alla declaratoria sopra indicata come relativa alla sezione A, ma che, anche in base alla nostra specifica storia professionale, sono state individuate come "funzioni di direzione"; rispetto a queste ultime, riferendosi alle indicazioni specifiche del consiglio nazionale, questo ordine regionale, ha ritenuto di indicarle in funzioni che si riferiscono a:

- a) titolarità nella predisposizioni, attuazione, verifica di progetti e/o programmi socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi;
- **b)** partecipazione all'elaborazione di piani sociali, integrati, di zona;
- c) direzione e/o coordinamento di gruppi di lavoro, unità operative, sezioni professionali, strutture sociali, sociosanitarie, integrate;
- d) direzione e/o coordinamento di attività che comportino gestione di risorse umane e/o economiche nei settori pubblico, privato, terzo settore;
- e) attività di consulenza per Enti pubblici e/o privati in materia di servizio sociale; per incarico del giudice (C.T.U.);
- f) rappresentanza di Enti in progetti interistituzionali di politiche sociali in commissioni di lavoro, osservatori regionali e/o ministeriali;
- g) direzione o coordinamento o conduzione di servizi, uffici, settori, aree;
- h) attività di docenza, di formazione, di supervisione professionale;
- i) predisposizione di standard di qualità, di criteri di accreditamento;
- j) attività di valutazione in commissioni, nuclei per la certificazione e/o accreditamento;
- k) attività di studio e ricerca relativamente ai servizi alla persona.

Coloro, inoltre, che, iscritti all'Albo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del citato Decreto, non siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme transitorie, potranno comunque iscriversi alla sezione A attraverso il superamento dell'apposito esame di Stato.

Il 26 maggio 2014, a seguito di un ricorso promosso da alcuni iscritti e dall'ordine degli assistenti sociali del Veneto, il **TAR del Lazio ha emanato la Sentenza n. 05631/2014** che, di fatto, ha abolito il comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. 328/2011 che così recitava: "1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.".

Pertanto, ad oggi, tutti gli iscritti appartenenti all'allora ordine degli assistenti sociali, transiteranno nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali.

A cura della commissione Iscrizioni e cancellazioni